

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2478-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

col **Ministro del Commercio Estero**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1968

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con Protocollo e Scambi di Note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello Scambio di Note del 18 maggio 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia ed il Panama si inserisce in un quadro di rapporti da gran tempo amichevoli e fecondi, che — per rimanere soltanto nel campo economico — si esprimono con un flusso di interscambi, di forniture — da parte nostra — di beni strumentali, di esecuzione di opere pubbliche imponenti, quali forse non si riterrebbero possibili in un Paese di così limitate dimensioni territoriali e situato a tanta distanza.

Una Commissione di studio del Ministero per il commercio con l'estero ha recentemente soggiornato nel Panama; è allo studio la creazione di un Centro commerciale italiano, che avrebbe diramazioni negli altri Paesi del Centro America, e questa situazione di promettenti sviluppi potrà essere assai facilitata ed aiutata da un'organica sistemazione delle complesse relazioni finanziarie, economiche, giuridiche e marittime fra i due Paesi.

Il Trattato, dall'articolo 1 al 13 compreso, definisce le questioni relative allo stabi-

limento dei cittadini, alle loro libertà, ai loro diritti e alla facoltà di svolgimento di attività professionali e lavorative in genere — si tratti di singoli o di lavoratori associati —; l'articolo 14 tratta dello scambio di informazioni scientifiche; dal 15° al 24° si definiscono le facilitazioni reciprocamente accordate nel campo tariffario, doganale, tributario. Norme sulla navigazione sono contenute negli articoli 25-34, mentre dal 35° al 42° si enumerano clausole di tutela aventi carattere generale. Quattro note relative ad ulteriori chiarimenti in materia di proprietà, di certificazione del Registro navale, di particolari tecnici in materia di diritto marittimo, completano il quadro delle concessioni, facilitazioni, garanzie e delle reciprocità stabilite nei vari settori di rapporti ricordati all'inizio.

Il relatore confida che, con l'approvazione di questo disegno di legge, che raccomanda ai colleghi, l'Italia potrà sempre meglio contribuire allo sviluppo industriale di un Paese amico, che ha sempre guardato con simpatia al nostro.

PIASENTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con Protocollo e Scambi di Note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 ed il relativo Scambio di Note effettuato a Panama il 18 maggio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato in conformità all'articolo 42 dello stesso.